



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. 7682 del 19.03.2020

ORDINANZA N. 14 DEL 19/03/2020

OGGETTO: MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Il Consiglio dei ministri con la delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*".

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale:

DATO ATTO che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*".

CONSIDERATO che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione,

tumulazione, cremazione delle salme e di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata ;

RITENUTO altresì, per le stesse motivazioni, disporre:

- la chiusura di tutte le aree di sgambettamento cani;
- di limitare l'uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, consentendo esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragione di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità;
- di limitare l'attività motoria (compreso le passeggiate) e sportiva di ogni genere salvo che non sia richiesta con certificazione medica;
- di limitare l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, salvo vengano svolte in prossimità della propria abitazione.

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" del D.Lgs 267/2000;

IN ATTESA di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte;
La presente ordinanza ha validità immediata e fino al 3 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

ORDINA

Per tutte le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente riportate e trascritte:

- La chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali, sino al 3 aprile 2020 incluso, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero contenuto di persone.
- La sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- La chiusura di tutte le aree di sgambettamento cani;
- Di limitare l'uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, consentendo esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragione di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità;
- Di limitare l'attività motoria (compreso le passeggiate) e sportiva di ogni genere salvo che non sia richiesta con certificazione medica;
- Di limitare l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, salvo vengano svolte in prossimità della propria abitazione.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

La presente Ordinanza è *IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA* e sarà valida fino al 03 aprile 2020.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento viene, per quanto di rispettiva competenza, a:

- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo;
- Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
- Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;
- Comando Carabinieri Bordighera;
- Alla Protezione Civile del Comune di Bordighera;
- Al Servizio Sanitario Nazionale 112;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/2010;

al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



Il Sindaco
Dott. Vittorio Ingenito